FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF (2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 110/CGF – RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2010

II° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

3) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE RELATIVA AL DEFERIMENTO DEL CALCIATORE JOSEPH DAYO OSHADOGAN - NOTA N. 8092/318PF09-10/SP/AM/MA DEL 20.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 16.9.2010)

Con proprio atto del 20.5.2010 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva, alla Commissione Disciplinare Nazionale, il calciatore Joseph Dayo Oshadogan, chiamandolo a rispondere della violazione prevista dall'art. 1, comma 1 C.G.S. avendo mancato ai suoi doveri di lealtà e probità; violazione nella quale il tesserato era incorso a causa del mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi 1, 2 e 3, dello Statuto federale, avendo lo stesso Oshadogan omesso di richiedere l'autorizzazione ad adire le vie legali prima della proposizione di una querela nei confronti di altro tesserato, l'allenatore di seconda categoria Maurizio Raggi.

La peculiarità della situazione, portata alla attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, deve ricercarsi nel fatto che, al momento della proposizione della querela, inoltrata alla Questura di Pisa il 20.2.2007, il tesserato Oshadogan aveva visto sciolto, a seguito di un lodo arbitrale reso il 9.2.2007, il proprio vincolo di tesseramento con la società Ternana Calcio e che successivamente, il 6.3.2007, aveva ottenuto dall'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. un certificato internazionale di tesseramento che lo aveva vincolato, da quella data, alla società polacca del Widzew Lodz, militante nel Campionato di Serie A di quella nazione.

Sosteneva, dunque, la difesa del tesserato Oshadogan, in prime cure, che al momento della presentazione della querela, azionata in prossimità del termine processuale, egli non era più vincolato con alcuna società calcistica italiana e conseguentemente nei suoi confronti non poteva essere operativa di effetti la normativa della Federazione Italiana.

Con decisione del 16.9.2010 la Commissione Disciplinare Nazionale, adita in prime cure, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul presupposto che all'atto della proposizione della querela (20.2.2007) il tesserato Oshadogan non fosse più vincolato con una società italiana, avendo il lodo del 9.2.2007 sciolto il vincolo che legava il tesserato alla società Ternana e, pertanto, al calciatore non potesse applicarsi il dettato dell'art. 1 C.G.S., né lo stesso fosse, in quel momento tenuto al rispetto dello Statuto della F.I.G.C..

Avverso la decisione del 16.9.2010 la Procura Federale interponeva gravame con atto del 22.9.2010, adducendo che la decisione resa dalla Commissione Disciplinare appariva lesiva del dettato dell'art. 4 del Regolamento F.I.F.A. che prescrive che "i professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso la Associazione nazionale (*rectius:* Federazione) dell'ultima società per la quale hanno

giocato per un periodo di trenta mesi. Il termine decorre dal giorno in cui il calciatore ha giocato per l'ultima volta una partita ufficiale per la sua società" dando vita ad una sorta di *perpetuatio* della "giurisdizione" del Giudice Sportivo italiano, sussistente alla data del 20.2.2007 (momento della querela non autorizzata), data in cui non era ancora operativo di effetti il tesseramento con la società polacca intervenuto, soltanto, il successivo 6.3.2007.

Del resto aggiungeva nella sua memoria la Procura Federale la decisione della Commissione Disciplinare dava vita ad un pericoloso vuoto di tutela certamente non condivisibile.

Per la delicatezza della questione, vertente in materia di giurisdizione, la stessa chiamata innanzi alla Seconda Sezione della Corte di Giustizia Federale, veniva trasmessa alle Sezioni Unite della stessa Corte le quali, in data 5.11.2010, ne fissavano la discussione.

In quella circostanza le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale non discutevano, però, la questione aderendo ad una istanza di rinvio proposta dalla difesa del tesserato Oshadogan (Avv. Coco del Foro di Pisa) e non opposta dalla Procura Federale.

Successivamente, la questione veniva discussa nella adunanza del 2.2.2010 dal rappresentante della Procura Federale dott. Chinè e dal difensore del tesserato, avv. Daniele Coco e trattenuta in decisione.

La questione, portata all'attenzione delle Sezioni Unite delle Corte di Giustizia Federale, ha ad oggetto il tema della "giurisdizione" del Giudice Sportivo Nazionale in presenza di un trasferimento all'estero del tesserato o quando viene meno, per qualsiasi altra ragione, il tesseramento dell'atleta con una società italiana.

In sostanza il tema portato alla attenzione della Corte di Giustizia Federale ha ad oggetto l'estensione della "giurisdizione" della Giustizia Sportiva italiana quando il tesserato non è più vincolato con alcuna società sportiva italiana.

Per rispondere al quesito proposto dalla Procura Federale occorre muovere dall'inquadramento del fenomeno sportivo di carattere internazionale che concepiva l'attività agonistica non come settorializzata all'interno delle singole federazioni nazionali, ma inquadrata in un contesto più ampio nel quale non possono essere individuate soluzioni di continuità, ma che va costruito su base unitaria.

Alla luce di questa prima considerazione deve collocarsi la disposizione del codice F.I.F.A. (art. 4), che trova applicazione nel nostro ordinamento, in quanto norma di un Organismo internazionale cui la Federcalcio aderisce, tesa ad evitare che i comportamenti illegittimi posti in essere in Italia, dei tesserati, trasferiti all'estero, non possano essere sanzionati.

Nel caso di specie, infatti, pur essendo stato dichiarato nullo il tesseramento che legava il calciatore Oshadogan alla società Ternana Calcio S.p.A. lo stesso era, comunque, tenuto, per il principio della *perpetuatio* sancito dall'art. 4 del Regolamento F.I.F.A., al rispetto della normativa propria della Federazione italiana ed in particolare allo Statuto di essa ed al Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, permanendo l'operatività della "giurisdizione" sportiva italiana, almeno fino alla data del tesseramento del calciatore presso la Federazione calcistica polacca, lo stesso alla data del 20.2.2007, data in cui il calciatore Oshadogan era svincolato dalla Ternana, ma non ancora tesserato in favore del Widzew di Lodz, era tenuto al rispetto della normativa della Federcalcio italiana ed assoggettato alla giustizia sportiva dalla stessa federazione.

Alla luce di quanto sopra deve essere cassata la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale in quanto sussiste la giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. Per l'effetto la questione deve essere rinviata alla Commissione Disciplinare Nazionale per giudicare sul merito della vertenza dedotta in giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara la sussistenza della giurisdizione del Giudice sportivo endofederale e rimette la vertenza alla Commissione Disciplinare Nazionale per il merito della vicenda.

IV Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Maurizio BORGO - Componenti aggiunti: Dott. Maurizio DE FILIPPO, Dott. Gian Matteo CIAMPAGLIA, Prof. Mauro SFERRAZZA – Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

10) RICORSO S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 13 AL SIG. ACCARINO ADOLFO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA SOCIETÀ;

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2093/95PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 - PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO III) LETT. B) PUNTI 4), 5), 7) E LETT. C) PUNTI 1 E 2 DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3.11.2010)

La CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale con nota del 3.8.2010, n. 2871, alcune violazioni commesse dalla società Cavese inerenti l'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011.

In particolare:

- A) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. b), punto 7, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per non aver depositato entro il termine del 30.6.2010 la prevista fidejussione bancaria a favore della F.I.G.C.;
- B) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. b), punto 4, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per il mancato deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati fino ad aprile 2010;
- C) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. b), punto 5, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per il mancato deposito della dichiarazione entro il termine del 30.6.2010 attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA;
- D) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. c), punto 2, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per il mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 197.285,00 entro il termine del 6.7.2010;
- E) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. c), punto 1 del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482, ter cc, non avendo la società provveduto entro il termina del 6.7.2010.

Tutte dette violazione venivano sanate, oltre il termine previsto dalla citata normativa, e la società ne forniva la relativa documentata prova in sede di ricorso avverso la delibera della CO.VI.SO.C del 7.6.2010.

La Procura Federale, preso atto di quanto rappresentato dalla CO.VI.SO.C, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Cavese ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., nonché l'amministratore unico e legale rappresentante della società stessa, Accarino Adolfo, ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione ai sopra citati articoli del più volte richiamato Com. Uff. del 25.5.2010.

La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n.25 del 3.11.2010) inibiva per mesi 13 il signor Accarino e comminava 5 punti di penalizzazione, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, alla società Cavese.

Quest'ultima proponeva impugnazione contestando con articolate argomentazioni le conclusioni cui era giunta la Commissione Disciplinare evidenziando come la punizione sia del Dirigente sia della società fosse eccessiva e spropositata, rilevando altresì che alcuni degli inadempimenti contestati erano indissolubilmente ed imprescindibilmente connessi tra loro, tant' è che la sanzione a carico della società – subordinatamente – andava ridotta a 3 o al massimo 4 punti di

penalizzazione. La fondatezza di tale subordinato assunto era altresì dimostrata dal fatto che la stessa Procura Federale, nel corso del giudizio di I° grado, ammetteva la fondatezza di detta tesi difensiva, che vedeva il ripianamento della carenza patrimoniale ed il superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter., cc, teleologicamente legati e tali da dover essere considerati come un'unica violazione.

Ancora, secondo parte ricorrente, detti fatti dovevano considerarsi assorbiti nelle contestazioni relative ai mancati versamenti contributivi, previdenziali e fiscali; quindi per le medesime ragioni andava conseguenzialmente ridotta la sanzione – oltre a quella comminata a carico della società – inflitta al suo legale rappresentante dott. Accarino.

Ritiene questa Corte il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento.

Risulta dagli atti che la CO.VI.SO.C. ha potuto accertare, senza ombra di dubbio, l'inosservanza da parte della società Cavese degli adempimenti amministrativi-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti per ciascun adempimento.

A nulla rileva il fatto evidenziato dalla difesa che i pagamenti, e gli ulteriori adempimenti necessari all'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato, sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa federale.

Al riguardo, non può avere alcuna rilevanza la circostanza, invocata nell'impugnazione, che il ritardo fosse dovuto ad improvvisi ed imprevedibili problemi di carattere organizzativo ed economico, per altro indipendenti dalla volontà della società stessa, dovendosi anzi valutare il fatto che il massimo dirigente si fosse adoperato fattivamente per superare le anzidette difficoltà.

Al riguardo, osserva questa Corte che la perentorietà dei termini non ammette scusanti di sorta non essendo prevista la possibilità di una "sanatoria" che elida la portata della sanzione prevista in presenza di qualsivoglia supposta causa giustificatrice del ritardo.

Né, d'altra parte, può trovare accoglimento la tesi della difesa che tende a considerare come unica violazione quelle che al contrario sono state previste dalla normativa come diversi e singoli specifici adempimenti.

Trattasi, infatti, di fattispecie – ed adempimenti connessi - nettamente distinte e previste in diversi capi del più volte citato Com. Uff. n. 117/A; con la conseguenza che la violazione comporta sanzioni singole e differenti non essendo previsto nel sistema normativo né l'istituto della continuazione, né quello del concorso.

Per le ragioni sopra esposte appare evidente che la decisione del Giudice di prime cure è esente da censura ed è pertanto condivisa da questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de' Tirreni (Salerno).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

12) RICORSO VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 18 AL SIG. MARROCU SIRO, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA VILLACIDRESE CALCIO S.R.L.;
- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PALMAS MARCO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. E SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ;

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2070/102PF10-11/SP/BLP DEL 13.10.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 8, COMMA 1, 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFI III), LETT. B), PUNTI 4), 5), 6), 8) E IV) LETT. A) PUNTO 1) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

La società Villacidrese Calcio S.r.l., in persona del Presidente del CdA, legale rappresentante pro tempore, signor Siro Marrocu e degli altri membri del CdA., signor Davide Farris e signor Luciano Porcedda, nonché il signor Siro Marrocu in proprio e il signor Marco Palmas, presidente del collegio sindacale e responsabile del controllo contabile della società, per quanto addebitatogli, inoltrava in data 5.11.2010 innanzi alla C.G.F. tempestivo e rituale gravame avverso la decisione di cui in epigrafe con la quale il Giudice di prime cure infliggeva sanzioni personali a carico dei dirigenti e 5 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva a carico del sodalizio sardo.

La vicenda traeva origine da atto di incolpazione del Procuratore Federale, che con proprio provvedimento Prot. 2070/102pf10-11/SP/blp, deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale i prevenuti, per la violazione delle seguenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva:

- Marrocu Siro, nella qualità di presidente del CdA e legale rappresentante p.t della Villacidrese Calcio S.r.l., dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I) par. III, lett. b) punti 4,5, 6 e 8 del Com. Uff. n.117/A del 25.5.2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011; dell'art 10 comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), par. IV, lett a), punto 1) del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, nonché, personalmente, dell'art 8, comma 1 C.G.S. per dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C in data 6.7.2010, per la parte relativa al pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA;
- Palmas Marco, nella qualità di presidente del collegio sindacale e responsabile del controllo contabile della Società, dell'art. 8, comma 1, C.G.S. per dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C in data 6.7.2010, per la parte relativa al pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA;
- la Villacidrese Calcio S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. art. 4, comma 1 e 2, C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante e al soggetto responsabile del controllo contabile e presidente del collegio sindacale.

A tale conclusione si giungeva a seguito di nota del 3.8.2010 a cura della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (d'ora innanzi anche Co.Vi.So.C.).

Impugnato ritualmente il deliberato della Commissione Disciplinare Nazionale, la ricorrente, a mezzo del suo difensore, Avv. Giannichedda compariva alla seduta del 2.12.2010 riportandosi all'atto di gravame e concludeva per il proscioglimento dalle violazioni di cui all'art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione al Titolo I), par. III), Lett. b), punti 6 e 8 del Com. Uff. n. 117/A nonché dell'art. 8, comma 1 C.G.S.. Il Vice Procuratore Federale, nella persona del Dott. Chinè, si opponeva preliminarmente alla produzione documentale nuova chiedendo che fosse dichiarata inammissibile e concludeva per il rigetto dell'appello.

Con riferimento al capo di incolpazione relativo alla assunta violazione dell'art. 10 comma 3 C.G.S. in relazione al Titolo I, Par. III), Lett. b), punti 6) e 8) del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, la ricorrente produceva per la prima volta innanzi alla C.G.F. documentazione (all. da 1 a 8 fascicolo d'appello) che proverebbe in pieno l'errore scusabile, in cui, in ordine all'accusa di omesso deposito entro il 30.6.2010 delle copie delle ricevute di invio telematico delle dichiarazioni relative al periodo di imposta terminato al 31.12.2008 e della nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario dedicato, è incorso il sodalizio.

L'esame della documentazione richiamata, in particolare della nota del 4.11.2010 proveniente dalla Lega Pro con la quale, quest'ultima, dichiara "di aver trasmesso documentazione destinata alla Covisoc – da codesta società erroneamente depositata presso questa Lega lo scorso 30 giugno,...via fax alla Covisoc il successivo 5.7.2010..." e la missiva formulata dal Marrocu Siro all'indirizzo della Lega Pro e recante data vergata a mano del 5.7.2010, oltre a non fornire certezza in ordine al contenuto degli atti che sarebbero stati inviati, risulta comunque tardiva rispetto alla scadenza del 30.6.2010. Questa Corte ritiene allora non invocabile l'errore scusabile dedotto a difesa dalla società Villacidrese sia perché l'odierna ricorrente ha partecipato nella stagione 2009/2010 al Campionato di Lega Pro ed era quindi consapevole delle prescrizioni federali disciplinanti il campionato di competenza, sia in quanto le disposizioni fissate dalla normativa federale pubblicate il 25.5.2010 non lasciano spazio a dubbi di sorta in ordine ai soggetti operanti ai fini dell'espletamento degli adempimenti richiesti.

La documentazione inerente l'iscrizione ai campionati di competenza per la stagione

2010/2011 doveva essere in parte trasmessa alla Lega Italiana Calcio Professionistico (essenzialmente quella di natura legale) in parte alla CO.VI.SO.C (quella economico-finanziaria). E non c'è dubbio che le prescrizioni non osservate rivestono natura squisitamente finanziaria soggette, pertanto, alla verifica e controllo dell'Organo Federale a ciò deputato. Priva di pregio, dunque, l'eccezione svolta sul punto dalla ricorrente che va quindi disattesa.

Venendo all'esame della contestata violazione dell'art. 8, comma 1, C.G.S. per dichiarazione non veritiera effettuata alla CO.VI.SO.C in data 6.7.2010 sottoscritta dal Legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile, per la parte relativa alla comunicazione di avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA la società assume di avere provveduto al pagamento di tutti i debiti fiscali definitivi e che il richiesto ed eseguito pagamento della somma di €7.705,73 non si riferirebbe a tale tipologia di debiti.

Deduce altresì, nella ipotesi denegata, di riconoscimento della mendacità della dichiarazione, l'assenza di dolo o colpa grave tali da scriminare la condotta contestata.

La Corte osserva che il più volte citato Com. Uff. n. 117/A, nella parte di interesse, (titolo I, par. III), lett. b) punto 5), prescrive di "depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile de controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30.4.2010............ Orbene, il tenore letterale degli enunciati nei quali si articola il testo della norma federale in esame, in base al canone ermeneutico di cui all'art. 12 preleggi, depone nel senso di considerare come ulteriore (l'avverbio altresì ha senz'altro valore aggiuntivo) la prescrizione relativa alla dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento di quegli stessi tributi dovuti per le annualità dal 2004 al 2008 eventualmente contestati dal fisco con cartella notificata entro il 30.4.2010.

Anche tale doglianza appare, pertanto, infondata.

Da ultimo il sodalizio sardo deduce "violazione del principio di giustizia equità e proporzionalità in relazione all'art. 16, comma 1 C.G.S., in quanto la Commissione Disciplinare Nazionale ha adottato un'interpretazione meramente formalistica del dettato normativo, operando un mero calcolo algebrico al fine di determinare le sanzioni da infliggere, senza considerare la peculiarità del caso e l'esatta ricostruzione dei fatti come dedotti dalla reclamante e comprovati *per tabulas*".

Sul punto giova ricordare che il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l'accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi.

Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all'osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario.

La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell'evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato.

E', infatti, costantemente ripetuto il *caveat* che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l'esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d'altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l'ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l'elemento materiale dell'illecito.

Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Villacidro – Sanluri).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo

13) ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL CALCIATORE ALFONSO LAZZARI matricola n. 2.796.879

Con rituale istanza 17.11.2010 il calciatore Lazzari Alfonso, nato a Camberra il 14.5.1964, residente in Roma, già tesserato per il C.S.R. Morandi di Ostia Ponente, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica fino al 29.11.2006 irrogatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 33 del 29.11.2001), con proposta di preclusione poi ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 166/A del 15.5.2003).

A supporto dell'istanza ha prodotto l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 della previgente normativa in materia, poi modificata dall'art. 26.3 C.G.F..

Nella seduta del 2.12.2010 la C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta, accogliendola in quanto sussistenti i requisiti normativi.

Si osserva, infatti, che la squalifica di anni cinque aveva esaurito i suoi effetti il 29.11.2006 e che, inoltre, era decorso il termine di anni sei ex art. 19.3 C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Alfonso Lazzari sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE Giancarlo Coraggio

Pubblicato in Roma il 5 aprile 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete